

IL NUOVO IPERAMMORTAMENTO

Nel 2026, il **nuovo iperammortamento** prenderà il posto dei crediti d'imposta 4.0 e transizione 5.0. Nel Ddl. di bilancio 2026, attualmente all'esame del Parlamento e quindi non ancora definitivamente approvato, viene riproposta la maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali, con riferimento ai beni oggetto degli attuali crediti d'imposta 4.0 e 5.0; tali agevolazioni termineranno infatti nel 2025.

Nella manovra di bilancio è previsto che per i soggetti titolari di **reddito d'impresa** che **effettuano investimenti in beni strumentali, il costo di acquisizione, con riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato in relazione agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, o al 30 giugno 2027 a condizione che entro il 31 dicembre 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.**

La nuova agevolazione è riconosciuta per:

- **gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli allegati A e B alla L. 232/2016, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;**
- **gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.**

Nello specifico, viene previsto che il costo di acquisizione dei beni sia maggiorato nella misura del:

- **180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;**
- **100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;**
- **50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.**

La misura dell'agevolazione è però superiore nel caso di investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di **transizione ecologica**, compresa la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva cui si riferisce l'investimento, non inferiore al 3% o, in alternativa, la riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%. In questo caso la maggiorazione si applica nella misura del:

- **220% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;**
- **140% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;**
- **90% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.**

Come accennato, la nuova agevolazione **avrà un ambito temporale di applicazione ristretto, unicamente l'anno 2026 (salvo proroga al 30 giugno 2027 per chi adotterà la procedura di "prenotazione" del bene con versamento dell'acconto del 20% entro il 31 dicembre 2026).** Per questo motivo si rende necessario fare chiarezza sui momenti significativi che la norma dell'iperammortamento individua ai fini del rispetto del termine di scadenza dell'agevolazione. Sotto questo profilo, la prassi dell'Agenzia Entrate distingue:

- 1) **momento di effettuazione dell'investimento:** per i beni mobili acquistati direttamente si avrà che l'investimento si considera effettuato quando il bene è consegnato a titolo definitivo; per i beni acquisiti tramite leasing è rilevante il momento della consegna del bene all'utilizzatore e non la sottoscrizione del contratto, considerando che se la consegna prevede un collaudo, solo all'esito positivo del collaudo si intenderà effettuato l'investimento;

- 2) **momento di interconnessione**: è il momento fondamentale nel quale il bene inizia a “colloquiare” con il sistema software aziendale e, a partire da questa data, può essere avviato il beneficio dell’incremento del costo del bene nella misura prevista per l’iperammortamento. Vale la pena ricordare che l’interconnessione può avvenire anche in un esercizio successivo a quello dell’effettuazione dell’investimento, e ciò significa che solo a partire dal momento di interconnessione sarà fruibile il vantaggio fiscale da iperammortamento.

In definitiva, rileva il momento 1) per capire se l’investimento è avvenuto nel periodo che la norma definisce come periodo agevolato (2026), mentre il momento 2) permette di capire da quale periodo d’imposta potrà essere concretamente fruita l’agevolazione dell’iperammortamento.

Ai fini del momento dell’effettuazione dell’investimento, va ricordato che, in un passaggio della circolare Agenzia Entrate n. 4/E/2017, **si era escluso che nel caso in cui un bene fosse trasferito fisicamente all’acquirente, senza che sia perfezionata la vendita (consegna in prova), anche laddove i rischi e i benefici connessi al possibile utilizzo del bene fossero traslati al soggetto che ne è materialmente detentore (ancorché non ancora proprietario), si fosse in presenza dell’effettuazione dell’investimento.** Ovviamente il problema sarà delicato in relazione ai beni consegnati fisicamente in prossimità del 31 dicembre 2026 (senza avviare la procedura di prenotazione), con collaudo e perfezionamento della vendita nel 2027: se sarà confermata la tesi della circolare n. 4/E/2017, in tal caso, non sarebbe applicabile alcuna agevolazione.

Va infine sottolineato che il Ddl. Di bilancio 2026 non cita in alcun modo la perizia tecnica, quale adempimento necessario per fruire della agevolazione, come invece avveniva nel passato, mentre cita l’adempimento della comunicazione al GSE, non specificando se sia necessaria la duplice comunicazione (preventiva e consuntiva) prevista per gli investimenti 5.0. In ogni caso, il Ddl rimanda a un decreto attuativo, da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della norma, il compito di chiarire la procedura dell’invio delle comunicazioni e di eventuale altra documentazione da inviare per dimostrare la spettanza del beneficio.

Lo Studio BRC associati Vi informerà in caso di variazioni apportate alla normativa in sede di approvazione del Ddl bilancio e il dr. Giulio Ridolfi rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.

Studio BRC Associati